

## Normativa di riferimento

- [D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, “Nuovo codice della strada”](#)
- [D.P.R. 16.12.1992, n. 495, “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada”](#)
- D.M. 04.08.2017, “Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 16.12.2016, n. 257”;
- [Legge 30.12.2018, n. 145, art. 1, comma 102](#)
- D.M. 04.06.2019, “Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica”.

## Tipologia di dispositivi ammessa a circolare

Le tipologie dei dispositivi per la micromobilità elettrica ammesse alla sperimentazione sono esclusivamente le seguenti:

- segway, dotato di segnalatore acustico;
- monopattini, dotati di motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W e di segnalatore acustico.

I dispositivi:

- devono riportare la relativa marcatura CE prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE,
- non possono essere dotati di posto a sedere per l'utilizzatore e sono destinati ad essere utilizzati da quest'ultimo con postura in piedi;
- se in grado di sviluppare velocità superiori a 20 km/h, al fine di poter essere utilizzati, devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile in funzione di detto limite. In ogni caso, per poter essere utilizzati su aree pedonali, tutti i dispositivi devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile altresì in funzione di una velocità non superiore a 6 km/h.

### Mobilità e Traffico

## Chi può circolare

I dispositivi per la micromobilità elettrica possono essere condotti solo da:

- utilizzatori che abbiano compiuto la maggiore età
- minorenni che siano titolari almeno di patente di categoria AM.

## Dove si può circolare e sostare?

E' ammessa la circolazione di dispositivi per la micromobilità elettrica:

- sulle piste ciclabili,
- sui percorsi promiscui pedonali e ciclabili,
- nelle zone 30,
- su strade ove e' previsto un limite di velocità massimo di 30 km/h,
- nelle aree pedonali solo se espressamente indicato dalla segnaletica (a Verona le aree pedonali in cui sarà consentita la circolazione sono via Catullo, via IV Spade, Corte Farina, via S. Eufemia, vicolo Ostie (attive nei soli giorni di sabato e festivi).

E' consentita la sosta negli stalli dedicati ai velocipedi, ciclomotori e motocicli oppure a lato strada ove non espressamente vietata la sosta e in ogni caso mai in contrasto con quanto previsto dal Codice della Strada e affinché non costituiscano un intralcio o un pericolo.

E' previsto il divieto di sosta, con facoltà di rimozione dei veicoli, nel caso i dispositivi siano lasciati in sosta al di fuori dei suddetti spazi o costituiscano pericolo o intralcio alla circolazione dei pedoni e dei veicoli.

## Come si può circolare

Gli utilizzatori conformano il loro comportamento alle prescrizioni di cui all'[art. 182](#), comma 1, con esclusione dell'ipotesi di circolazione fuori dai centri abitati, e commi 2, 3 e 4 del Codice della strada e di cui all'[art. 377](#), commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del Regolamento:

- si deve procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;
- gli utilizzatori devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie;
- é vietato trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo;

- il dispositivo deve essere condotto a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza;
- nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono,
- nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i conducenti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano;
- in ogni caso, gli utilizzatori devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare;
- per la circolazione sulle piste ciclabili, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli;
- ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i conducenti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.

Si applicano le disposizioni del comma 10, primo periodo, del citato art. 182 del Codice della strada (*Chiunque viola le disposizioni sopra elencate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102*).

Quando, e' ammessa la circolazione di dispositivi per la micromobilità elettrica nelle aree pedonali, gli utilizzatori evitano ogni comportamento che causi intralcio al transito normale degli altri pedoni. Si applicano le disposizioni del comma 10 del citato art. 190 del Codice della strada (*Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102*).

E' in ogni caso vietato il trasporto di passeggeri o cose ed ogni forma di traino.

Gli utilizzatori devono mantenere un andamento regolare, in relazione al contesto di circolazione e devono evitare manovre brusche ed acrobazie.

Gli utilizzatori devono attenersi alle istruzioni d'uso riportate nel manuale di ciascun dispositivo per la micromobilità elettrica nonché, in caso di noleggio, alle prescrizioni del locatore.

Nel caso sia ammessa la circolazione di dispositivi per la micromobilità elettrica nelle aree pedonali, gli utilizzatori non possono superare la velocità di 6 km/h: a tal fine deve essere attivato l'obbligatorio limitatore di velocità.

Le prescrizioni in materia di limiti di velocità non si applicano quando i dispositivi per la mobilità elettrica sono utilizzati dai soggetti di cui all'art. 12, comma 1, del Codice della strada, nel rispetto dei limiti ivi previsti (*Personale in servizio di polizia stradale*).

E' vietata la circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica difforni dalle tipologie e dalle caratteristiche previste. E' altresì vietata la circolazione dei predetti dispositivi in assenza o in difformità rispetto alle norme di comportamento previste.

### **Quando si può circolare**

La circolazione è ammessa per tutta la durata del giorno. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, tutti i dispositivi sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano.

Dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di dispositivi tipo segway o del tipo monopattino elettrico che circolino su strade ricadenti in zona 30, su strade ove e' previsto un limite di velocità massimo di 30 km/h o su pista ciclabile hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'art. 162 del Codice della strada. Si applicano le disposizioni del comma 10, primo periodo, del citato art. 182 del Codice della strada (*Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102*).

### **Perché l'Amministrazione comunale incentiva la micromobilità elettrica**

In diverse zone ed agglomerati del territorio nazionale si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto e pertanto sussiste la necessità di adottare interventi addizionali rispetto a quelli fino ad oggi previsti al fine di prevenire e fronteggiare i superamenti dei valori limite di concentrazione atmosferica.

La sperimentazione può ritenersi utili ai fini del contrasto all'inquinamento atmosferico, in virtù dei benefici derivanti dalla variazione della quota modale degli spostamenti per la mobilità personale con dispositivi a propulsione prevalentemente elettrica.

La micromobilità elettrica può rientrare nei sistemi di mobilità e trasporti sostenibili e di alta qualità anche sotto il profilo ambientale economico e sociale.

### **Segnaletica**

All'inizio del centro abitato in cui è attiva la sperimentazione è apposto il seguente segnale corredato del pannello integrativo riportante la dicitura "*segnaletica sperimentale*":



In corrispondenza di strade, o parti di strade, in cui è ammessa la circolazione dei dispositivi di mobilità elettrica è apposto uno dei seguenti:

